

Pubblicato il 13/01/2017

**N. 00087/2017 REG.PROV.CAU.**  
**N. 03045/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3045 del 2016, proposto da:

Rivoira Pharma Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zanetti C.F. ZNTNDR69C12A944A, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Sansone in Milano, via G. B. Bazzoni, 2;

*contro*

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Asp Immes e Pat, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Meraviglia C.F. MRVMSM58H18C537S, Sabrina Allisio C.F. LLSSRN69L56F205H, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Marostica, 8;

*nei confronti di*

Sico - Società Italiana Carbuoro Ossigeno Spa non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato dell'Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio- ASP IMMIES e PAT, n. PE/70/2016 del 22 novembre 2016, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva alla SICO.p.a. la gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, specialità medicinali, dispositivi medici per crioterapia e miscele di gas per apparecchiature spirometriche (D.M.), compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio, delle centrali ossigeno/vuoto e delle reti di distribuzione occorrenti alle Strutture socio sanitarie amministrare dall'ASP IMMIES e PAT, per un periodo di 36 mesi, comunicata tramite pec in pari data;

- della determinazione del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato dell'Azienda di servizi alla persona istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ASP IMMIES e PAT n. PE/67/Z016 del 15 novembre 2016 ed allegato verbale della seduta di gara, con la quale è stata provvisoriamente aggiudicata alla SICO S.p.a. la gara di cui sopra;

-del bando di gara;

-del disciplinare di gara e dei relativi allegati;

- del capitolato di gara e relativi allegati;

- dei chiarimenti prot. n. 632/2016 ,

- della determinazione del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato dell'Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi

Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio- ASP IMMES e PAT n. PE/56/2016 del 21 settembre 2016, con la quale è stata indetta la gara di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Asp Immes e Pat;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

- la lex specialis, che non appare immediatamente lesiva sul punto in contestazione, nonché i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non espongono in concreto le ragioni sottese alla scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, limitandosi alla parafrasi del dato normativo e alla formulazione di espressioni tautologiche;
- l'appalto presenta un contenuto oggettivamente complesso che non sembra riducibile ad attività prevalentemente standardizzate, tanto che la lex specialis subordina la stipulazione del contratto all'approvazione, da parte della stazione appaltante, di piani e

programmi si spiccato contenuto tecnico e relativi alle attività oggetto dell'appalto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

Accoglie la domanda cautelare contenuta nel ricorso e per l'effetto sospende gli atti impugnati indicati in epigrafe.

Condanna la stazione appaltante al pagamento delle spese della fase cautelare della lite, in favore della ricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 18 maggio 2017, ad ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Fornataro**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Gabbricci**

IL SEGRETARIO